

**Schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato Centro di aggregazione giovanile RM25 – CIG B6A40FA65F**

Con la presente scrittura privata sottoscritta tra:  
tra

- il Comune di Rimini (di seguito Comune) rappresentato dal dott. Massimiliano Alessandrini, domiciliato per la funzione in Rimini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche giovanili, giusto atto del Sindaco prot. n. 17040/2023 e successive modifiche prot. 338986/2023 e prot. n. 75790/2024, il quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed interesse del Comune di Rimini c.f. 00304260409;

e

- \_\_\_\_\_(di seguito ETS);

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. .... del ..... è stata avviata procedura di istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per la co-progettazione delle attività progettuali per il "Centro di aggregazione giovanile RM25" approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 13/08/2024 ;
- ad esito della procedura di istruttoria l'ETS ha presentato una proposta progettuale che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall'Amministrazione;
- le verifiche in merito alla moralità professionale dell'ETS hanno dato esito positivo.

Le parti convengono quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto denominato "Centro di aggregazione giovanile RM25" così come articolato nelle azioni e modalità organizzative descritte nel documento allegato come parte integrante e sostanziale della presente convenzione (allegato 1).

Per la realizzazione del progetto il soggetto vincitore dell'istruttoria ha individuato l'immobile sito in via..... a Rimini, valutato idoneo per le attività previste.

Il progetto è finalizzato a:

- porsi in ascolto delle aspettative e dei bisogni dei giovani, lavorando per facilitare percorsi autodeterminati ma capaci di esprimere senso, valore e solidarietà;
- fornire ai ragazzi opportunità ed esperienze con lo scopo di stimolare il loro entusiasmo e curiosità, al fine di ampliare gli interessi e gli orizzonti intellettuali;
- promuovere uno spazio polifunzionale che sia luogo di incontro, relazioni, acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, cittadinanza attiva, sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, artistico, culturale e ricreativo;
- promuovere uno spazio multiculturale che accolga e valorizzi la diversità all'insegna del dialogo, della solidarietà e della tolleranza;

- attivare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei giovani utilizzatori nella vita e gestione del Centro incentivando la loro responsabilizzazione e impegno;

#### ART. 4 – CONTRIBUTO E DURATA

Per la realizzazione del progetto il Comune di Rimini mette a disposizione un contributo economico pari ad € 55.000,00 proveniente Fondo sociale locale dei Piani di zona, Programma Attuativo Anno 2024.

La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno qualora permanga l'interesse pubblico e la disponibilità delle risorse.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione della convenzione.

#### ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Sono ammissibili a rimborso i costi per le voci di spesa individuate nel prospetto finanziario del progetto allegato.

Tra le spese generali sono da ricomprendere in quota parte i costi indiretti (segreteria, attività amministrative, ecc) imputabili all'attività oggetto della presente convenzione.

Non saranno ammesse a rimborso spese non direttamente riconducibili e necessarie alla realizzazione delle azioni progettuali.

#### ART. 7 - PERSONALE

Il personale, sia retribuito che volontario, dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto.

L'ETS dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti nelle attività svolte.

L'ETS per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

L'ETS è tenuto ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Il Comune erogherà il contributo, dietro richiesta dell'E.T.S. beneficiario, in n. 2 rate, di cui la prima, pari al 50% per consentire l'avvio del progetto successivamente alla stipula del presente atto e la seconda a conclusione delle attività annuali, previa presentazione da parte del contraente di:

- Una relazione in ordine al funzionamento del Centro che dovrà contenere:
  - informazioni sui flussi degli utilizzatori su base mensile, con un'analisi quali/quantitativa dei target (età, se studenti o lavoratori, ecc);
  - la descrizione delle attività svolte con l'indicazione del numero di partecipanti;

- le principali criticità riscontrate;
- segnalare eventuali danni ai beni in dotazione
- un prospetto delle spese sostenute e debitamente documentate.

Il Comune si impegna, inoltre, a facilitare le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dandone diffusione attraverso i propri canali istituzionali.

L'ETS è tenuto ad eseguire il progetto presentato in sede di istruttoria così come allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1) e ad organizzare e svolgere le attività assicurando il rispetto della normativa in vigore, in particolare in materia di:

- sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
- rapporto di lavoro, per il personale impiegato nella gestione del Centro;
- igienico sanitaria,
- pubblici spettacoli;

acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del progetto presentato nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

#### ART. 9 – ALTRI OBBLIGHI DELL'ETS

L'ETS dovrà fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- identificazione del referente del progetto;
- copia delle polizze assicurative.

#### ART. 10 - ASSICURAZIONE

L'ETS solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero nascere e derivare alle persone o cose dovute all'uso dei locali e, a tal fine, stipula un'adeguata polizza assicurativa con adeguato massimale a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Dovrà inoltre essere stipulata un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni causati all'immobile ed alle attrezzature presenti presso il Centro e per caso di incendio. In tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore del Comune di Rimini.

#### ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'ETS solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno alle persone o cose che dovesse verificarsi durante l'espletamento della gestione.

L'ETS si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'ETS. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

È inoltre a carico dell'ETS l'adozione, nell'esecuzione delle attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'ETS, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, volontari, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

#### ART. 12 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta la difformità all'associazione. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 9.

#### ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune potrà applicare la risoluzione anticipata della convenzione al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella convenzione;
- b) scioglimento dell'ETS.
- c) impiego di personale retribuito privo di rapporto di collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal progetto;
- d) interruzione non motivata delle attività progettuali;
- e) gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti;

Prima di pronunciare la risoluzione anticipata per i motivi di cui alle precedenti lettere il Comune notificherà all'ETS una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove l'ETS non abbia ottemperato, l'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con salvaguardia di eventuali pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della condotta dell'ETS.

L'ETS ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 14 - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi tempo, al sopraggiungere di ragioni di pubblico interesse. La revoca dovrà essere comunicata con un preavviso di tre mesi, salvo ricorrano ragioni di urgenza. In caso di revoca è escluso in capo al Comune qualsiasi indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

#### ART. 15 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. In caso di controversie non sanabili, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini.

Per quanto quivi non contemplato espressamente, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge in materia.

#### ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 2003/196 E S.M.I. E REGOLAM. UE N.2016/679 (GDPR)

Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il Titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini.

#### ART. 17 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In esecuzione della presente convenzione, l'ETS effettua il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo (di seguito "Accordo") di cui all'Allegato 4 "Clausole contrattuali tipo UE per la nomina a responsabile" parte integrante e sostanziale della presente convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. L'ETS è, pertanto, designato dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato (All. 2).
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo, nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

#### ART. 18 - SPESE

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concernenti la presente convenzione se ed in quanto dovute, sono a carico dell'ETS.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il Comune di Rimini, alla scadenza del primo anno dalla stipula della presente convenzione, compirà una verifica sullo stato di attuazione delle azioni in essa previste, riservandosi di apportare modifiche e/o integrazioni alla medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Rimini

---

Per l'E.T.S.

---